



1189 14 NOV. 2003

Recepimento accordo avente ad oggetto: "Attivazione della mobilità verticale anno 2003" sottoscritto il 4 novembre 2003.

SU proposta dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio e Informatica;

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 3 del 29 gennaio 2003 con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

RICHIAMATO l'articolo 4 del CCNL del 31.3.1999 avente ad oggetto "Progressione verticale nel sistema di classificazione";

CONSIDERATO  
VISTO il verbale dell'incontro in sede di delegazione trattante del 4 novembre 2003 nel quale le parti hanno approvato l'accordo per la mobilità verticale anno 2003;


all'unanimità

### DELIBERA

di recepire l'"Accordo per la mobilità verticale" - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - di cui al verbale dell'incontro della delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale del 4 novembre 2003;

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della presente deliberazione;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



ACCORDO DI CONCERTAZIONE N. DEL  
ATTIVAZIONE DELLA MOBILITA' VERTICALE anno 2003

Richiamato l'articolo 4 del CCNL del 31.3.1999 avente ad oggetto "Progressione verticale nel sistema di classificazione":

A completamento delle procedure che hanno modificato sostanzialmente l'organico regionale attraverso l'espletamento dei concorsi interni e il reinquadramento del personale conseguente alla perequazione, l'amministrazione ritiene di attivare le progressioni verticali, al fine di rendere più omogenea la ricollocazione delle professionalità all'interno della pianta organica.


A tal fine l'amministrazione ritiene di destinare alle progressioni verticali, di cui al presente accordo, il 30% dei posti disponibili in pianta organica per le singole categorie, fatta eccezione per il passaggio dalla categoria A alla categoria B1 per il quale la percentuale è elevata al 70%. Tale deroga trova giustificazione nel fatto che la categoria A è caratterizzata, come si evince dalla declaratoria delle funzioni riportate nel CCNL 31 marzo 1999, da un livello di conoscenze di tipo operativo, contenuti di tipo ausiliario e problematiche operative di tipo semplice.

Per il personale con il profilo professionale di autista, si prevede, anche in funzione dell'articolo 5, ultimo capoverso, dell'ex regolamento regionale 21 luglio 1997, n. 3, di attivare una specifica progressione infracategoriale, previa selezione per titoli e prova pratica, per il passaggio alla ex V° qualifica funzionale oggi sub-categoria B3.

Inoltre, sempre in fase di prima applicazione, si prevede una progressione infracategoriale per il passaggio del personale attualmente inquadrato nella categoria D1 alla categoria D3.

Richiamato il protocollo d'intesa tra amministrazione e rappresentanze sindacali dei dipendenti regionali sottoscritto in data 30 luglio 2003 con il quale è stato, tra l'altro, stabilito che, "in prima applicazione, si prescinde da quanto previsto dal regolamento regionale in tema di mobilità verticale".

Stante l'urgenza di colmare una parte dei posti resisi vacanti per effetto dei provvedimenti sopra menzionati, in deroga alle procedure di cui agli articoli 212, 216 e a quanto stabilito nell'allegato P del regolamento regionale n. 1 del 2002, si ritiene opportuno che le selezioni siano effettuate mediante prova selettiva di tipo attitudinale, che tenga conto della complessità delle funzioni proprie delle singole categorie e che siano ammessi a partecipare alla selezione coloro che hanno 5 anni di anzianità nella categoria di appartenenza, fatta eccezione per coloro che sono



stati inquadrati a seguito dell'espletamento del concorso interno nella sub categoria B3, che possono partecipare alla selezione per la categoria C sulla base dei requisiti previsti per il personale inquadrato in B1.


Non sono comunque ammessi a partecipare alla progressione verticale dell'anno 2003 coloro che hanno ottenuto un passaggio di categoria per effetto dei provvedimenti attuativi dell'art. 22, comma 8 della legge regionale n. 25 del 1996 e del regolamento regionale n. 2 del 2001, al fine di evitare il cumulo di più benefici.

Tutto ciò premesso le parti concordano:

- di riservare alla progressione verticale di cui all'articolo 13 del CCDI 20.9.2000, per il passaggio dalla categoria B alla categoria C e dalla categoria C alla categoria D1, il 30% dei posti vacanti in pianta organica;
- di riservare alle progressioni verticali di cui all'articolo 13 del CCDI 20.9.2000, per il passaggio dalla categoria A alla categoria B1 il 70% dei posti vacanti in pianta organica;
- di determinare i posti utilizzabili per la progressione stessa nei seguenti:

da A a B1	n. 105
da B a C	n. 81
da C a D1	n. 100
- sono esclusi dalla progressione verticale del 2003 coloro che sono transitati nella categoria o sub categoria superiore per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1996 (perequazione) e del regolamento regionale n. 2 del 2001;
- di effettuare la progressione verticale mediante una prova selettiva di tipo attitudinale, in funzione della complessità delle funzioni proprie della categoria per la quale si effettua la progressione, e di ammettere a partecipare alla selezione coloro che ne faranno richiesta e che hanno 5 anni di anzianità nella categoria di appartenenza, fatta eccezione per coloro che sono stati inquadrati a seguito dell'espletamento del concorso interno nella sub categoria B3, che possono partecipare alla selezione per la categoria C sulla base dei requisiti previsti per il personale inquadrato in B1;
- di stabilire che, per quanto attiene alle graduatorie della mobilità verticale, a parità di punteggio, hanno la preferenza coloro che sono in possesso di uno dei titoli di preferenza di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti concordano altresì che i posti disponibili che si verranno a determinare nella sub-categoria D3 sono riservati, nella percentuale del 50% alla sola progressione infracategoriale per il passaggio giuridico da D1 a D3.



Per tale mobilità infracategoriale, trattandosi di prima applicazione, l'amministrazione si impegna a riesaminare con le organizzazioni sindacali i requisiti di accesso.



L'amministrazione si impegna ad avviare tutte le procedure selettive del presente accordo entro il mese di dicembre 2003.

L'amministrazione si impegna, altresì, verificate le esigenze organizzative, ad attivare annualmente l'istituto della mobilità verticale applicandolo con le modalità previste dal CCDI vigente, con riferimento ai posti disponibili a partire dalla data del 31 dicembre 2003, fatte salve le disponibilità finanziarie e a ridiscutere con le organizzazioni sindacali i criteri per l'applicazione dell'istituto.

Coloro che hanno usufruito di un passaggio di categoria per effetto della progressione verticale non sono ammessi a partecipare alla successiva.

Le parti convengono che l'applicazione della mobilità verticale dovrà essere completata annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo a partire dal 31.3.2004.

4/11/03



pe

